

**DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 2/2020****del 7 febbraio 2020****che modifica gli allegati I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/280]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («l'accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere (1).
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (2).
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (3).
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere (4).
- (5) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni in ambito fitosanitario. Poiché tale legislazione non rientra nel campo di applicazione dell'accordo SEE, le disposizioni in ambito fitosanitario non si applicano agli Stati EFTA.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione contenente disposizioni sugli animali vivi diversi dal pesce e dagli animali d'acquacoltura. Tali disposizioni non si applicano all'Islanda, come specificato al paragrafo 2 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo SEE.
- (7) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie, ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (8) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, le decisioni 2001/812/CE (5) e 2009/821/CE (6) della Commissione, che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo.
- (9) Il regolamento delegato (UE) 2019/1081 abroga, con effetto dal 14 dicembre 2019, la decisione 93/352/CEE della Commissione (7), che è integrata nell'accordo SEE e deve pertanto essere abrogata ai sensi del medesimo.

(1) GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4.

(2) GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8.

(3) GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10.

(4) GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1.

(5) GU L 306 del 23.11.2001, pag. 28.

(6) GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

(7) GU L 144 del 16.6.1993, pag. 25.

- (10) Il regolamento (UE) 2017/625 introduce nuove procedure che si applicano ai posti di controllo frontaliere a norma della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I dell'accordo. Occorre quindi modificare di conseguenza il paragrafo 4B e sopprimere il paragrafo 5 della parte introduttiva del capitolo I dell'allegato I.
- (11) È quindi opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### Articolo 1

L'allegato I dell'accordo SEE è così modificato:

1. Il testo del paragrafo 4B della parte introduttiva del capitolo I è sostituito dal seguente:

«Controllo dei posti di controllo frontaliere

1. I controlli dei posti di controllo frontaliere vengono eseguiti in stretta cooperazione tra la Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA.
2. L'Autorità di vigilanza EFTA è autorizzata a partecipare alle visite di controllo dei servizi della Commissione europea negli Stati membri dell'UE per quanto riguarda il controllo di cui all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.
3. La Commissione europea e l'Autorità di vigilanza EFTA possono organizzare visite di controllo congiunte per elaborare una raccomandazione comune sull'esito del controllo di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio.»;

2. il testo del paragrafo 5 della parte introduttiva del capitolo I è soppresso;

3. dopo il punto 11bd [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] della parte 1.1 del capitolo I sono inseriti i punti seguenti:

«11be. **32019 R 1012**: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

11bf. **32019 R 1013**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

11bg. **32019 R 1014**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

11bh. **32019 R 1081**: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).»;

4. dopo il punto 31qd [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] del capitolo II sono inseriti i punti seguenti:

«31qe. **32019 R 1012**: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).

31qf. **32019 R 1013**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).

31qg. **32019 R 1014**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).

- 31qh. **32019 R 1081**: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).»;
5. nella parte 1.2 del capitolo I, i punti 21 (decisione 93/352/CEE della Commissione), 39 (decisione 2009/821/CE della Commissione) e 111 (decisione 2001/812/CE della Commissione) sono soppressi.

#### Articolo 2

Dopo il punto 164d [regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione] del capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE sono inseriti i punti seguenti:

- «164e. **32019 R 1012**: regolamento delegato (UE) 2019/1012 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo deroghe alle norme per la designazione dei punti di controllo e ai requisiti minimi per i posti di controllo frontaliere (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 4).
- 164f. **32019 R 1013**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1013 della Commissione, del 16 aprile 2019, relativo alla notifica preventiva delle partite di determinate categorie di animali e merci che entrano nell'Unione (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 8).
- 164g. **32019 R 1014**: regolamento di esecuzione (UE) 2019/1014 della Commissione, del 12 giugno 2019, che stabilisce norme dettagliate sui requisiti minimi dei posti di controllo frontaliere, compresi i centri d'ispezione, e per il formato, le categorie e le abbreviazioni da utilizzare per l'inserimento in elenco dei posti di controllo frontaliere e dei punti di controllo (GU L 165 del 21.6.2019, pag. 10).
- 164h. **32019 R 1081**: regolamento delegato (UE) 2019/1081 della Commissione, dell'8 marzo 2019, che stabilisce norme relative a prescrizioni specifiche in materia di formazione del personale ai fini dell'esecuzione di determinati controlli fisici presso i posti di controllo frontaliere (GU L 171 del 26.6.2019, pag. 1).».

#### Articolo 3

I testi dei regolamenti delegati (UE) 2019/1012 e (UE) 2019/1081 nonché dei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/1013 e (UE) 2019/1014 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

#### Articolo 4

La presente decisione entra in vigore l'8 febbraio 2020 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE \*, oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 210/2019 del 27 settembre 2019 <sup>(8)</sup>.

#### Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 2020

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT

---

\* Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

<sup>(8)</sup> GU L 4 del 5.1.2023, pag. 11.